REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3987/89 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime del controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/90 [4], dispone una revisione trimestrale del bilancio preventivo;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento del mercato spagnolo in margarina e grassi idrogenati si è rivelato più consistente del previsto per il 1990; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3987/89 della Commissione [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo « 72 000 t » è sostituito da « 72 200 t ».

2) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) 63 700 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana di cui:

b.1) 1 600 t di grassi idrogenati di cui al codice NC 1516,

b.2) 1 600 t di margarina di cui al codice NC 1517 ».

3) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I quantitativi di margarina e di grassi idrogenati sono ripartiti nel modo seguente:

— 750 t per il primo semestre 1990,

— 850 t per il secondo semestre 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.
[3] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[4] GU n. L 150 del 14. 6. 1990, pag. 9.
[5] GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 37.